

**Straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 15773 del 12/06/2025 (Rv. 674812 - 01)**

Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - Giudizio di rinvio - Sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale di cui all'art.17 del predetto Regolamento - Contenuto - Possibilità di valutare fatti sopravvenuti e fatti preesistenti - Sussistenza.

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15773 del 12/06/2025 (Rv. 674812 - 01)